



**TRIBUNALE DI VICENZA**

**ESEC. IMM. N. 244/2019 R.G.E., ALLA QUALE È STATA RIUNITA L'ESEC. IMM. 105/2024 R.G.E.**

**GIUDICE DOTT.SSA SONIA PANTANO**

**AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI  
CON MODALITA' ANALOGICA**

***1° esperimento - senza incanto***

Il sottoscritto Avv. Federico Gobbato, delegato dal Giudice dell'Esecuzione alle operazioni di vendita nella procedura esecutiva in epigrafe in data 14.11.2024,

rende noto che sono stati posti in vendita i seguenti beni immobili:

**DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI**

**LOTTO UNICO:**

***Piena proprietà, per la quota di 1/1***, su appartamento al piano nono con cantina al piano interrato, sito a Vicenza in Viale Milano n. 53 int. 35.

Trattasi di appartamento, di circa mq. 116,50 lordi, posto al piano nono, composto da ingresso, soggiorno, corridoio, cucina, w.c., tre camere e bagno. Dispone di veranda e ripostiglio, quali accessori direttamente collegati, con superficie complessiva di circa mq. 13,80 lordi e di cantina esclusiva posta al piano interrato di circa mq. 6,00 lordi. Classe energetica E.

***Identificazione Catastale:***

**Comune di Vicenza - C.F. - Fg. 46**

**Mapp. 963 Sub 42**, Viale Milano n. 53, Piano 9, Cat. A/2, Classe 4, vani 6,5, RC Euro 822,46.

*Con le proporzionali quote di comproprietà sulle parti comuni ex art. 1117 c.c., in particolare sul Mapp. 963 Sub 18 (abitazione del custode), accessioni, pertinenze, oneri e servitù attive e passive di ogni specie.*

***Confini:*** Il perito individua i seguenti confini: “*(Cantina nel piano interrato) - confina a nord con proprietà di terzi (sub. 22); a est con percorso pedonale comune; a sud con proprietà comune (locale contatori gas); a ovest con muro perimetrale; (Abitazione al piano nono) - confina a nord e ad est con proprietà di terzi e con vano scala comune; a sud e ad ovest con muro perimetrale*”.

***Note del perito:*** Alla data del sopralluogo, il perito rileva che “*Le condizioni manutentive del bene oggetto di procedura, complessive, considerando l'anno di costruzione, risultano medie*” e fa presente, con riferimento agli impianti, che “*-debbano essere oggetto di puntuale verifica tecnica, attività questa per la quale è indispensabile l'intervento di un professionista impiantistico specializzato; - siano non rispondenti alla vigente normativa*”. Per l'adeguamento degli stessi, il perito stima un importo non inferiore a circa euro **5.000,00. (cfr. pagg. 11 e 12 perizia pubblicata)**

***Difformità tra situazione reale e situazione nella planimetria:*** L'esperto riscontra alcune difformità rappresentate graficamente alle pagine 14 e 15 della perizia. Lo stesso ha ritenuto che le difformità riscontrate “*incidano, così come indicato nelle Circolari 2 e 3 del 2010, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio Provinciale -Territorio -, sullo stato, sulla consistenza, sulla attribuzione di categoria e di classe, e quindi sulla rendita catastale dell'originaria Unità Immobiliare, pertanto la*

*planimetria catastale attualmente depositata presso l'archivio della suddetta Agenzia, riferita all'U.I. identificata con Comune di Vicenza Fg. 46 particella 963 sub. 42 è da considerare non conforme allo stato dei luoghi. [...]. L'esperto ritiene, al fine di risolvere la problematica riscontrata, "che debba essere redatta opportuna pratica di aggiornamento catastale (Denuncia di Variazione Docfa)", stimando un costo di circa euro 1.000,00 e detraendo tale importo dal prezzo di stima. (cfr. pagg. 14 e 15 perizia pubblicata)*

**Pratiche edilizie:** L'esperto ha premesso che, a seguito di ricerche, "il complesso di cui fa parte l'Unità immobiliare oggetto di procedura è stato realizzato nel periodo 1955/1958". Lo stesso ha rinvenuto i seguenti provvedimenti autorizzativi: "A) DENUNCIA PER CONSEGUIRE L'AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE n. 17.962 P.G. del 02/08/1955 [...]; B) DENUNCIA PER CONSEGUIRE L'AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE n. 1041 P.G. del 14/01/1957 [...]. Nota: all'interno della denuncia risulta riportato: - non si approvano le varianti, etc.; - timbro della Commissione edilizia ed ornato con parere "Contrario". Nota: si precisa che nel fascicolo specifico visionato, nella data di accesso presso il Comune di Vicenza, non risultava presente l'Autorizzazione; C) DOCUMENTO n. 6698 P.G. del 25/03/1957 [...]. Nota: all'interno del documento risulta riportato il seguente testo: " n. 546 – Giunta Municipale – seduta del 26.03.1957 Decide di concedere sanatoria, dietro versamento di £. 1 milione da devolversi in beneficenza" il tutto controfirmato da Sindaco, Segretario Generale, Assessore ai lavori Pubblici; D) RICHIESTA n. 1237 P.G. del 13/01/1958, [...]. Nota: nel documento risulta riportato: - Allegato del n. 17962/55; - come da autorizzazione a costruire n. 10849 del 22/09/1955; E) ABITABILITA' n. 1237 P.G. del 17/02/1958 [...]; F) DOCUMENTO n. 1237 P.G. del 17/02/1958 [...]; G) DOCUMENTO n. 17962 P.G. del 14/10/1958 [...]; H) CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA n. 8047/95 di P.G. Pratica n. 866 dell'08/05/1996 [...]; I) COMUNICAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA P.G. n. 20943/01, P.G. n. 6801 del 30/07/2001 [...]". (cfr. pagg. 16, 17 e 18 perizia pubblicata)

**Rispondenza ai provvedimenti autorizzativi:** L'esperto ha riscontrato "difformità nella forometria esterna, nella distribuzione interna e sembrerebbe che l'U.I. residenziale al piano nono nell'angolo nord/est occupi una parte del vano scala comune per una superficie di circa mq. 1,60", come graficamente rappresentato alle pagine 18 e 19 della perizia pubblicata, alle quali si rimanda. Inoltre, "a dimostrazione della reale situazione dei luoghi alla fine degli anni 50 (considerato che il complesso immobiliare risulta abitabile dal 17/02/1958 (...)) si mette in evidenza che a seguito delle ricerche eseguite, presso l'archivio Edilizia privata del Comune di Vicenza, tra la documentazione recuperata è stata trovata (...) planimetria catastale depositata presso il Catasto nel Dicembre 1959 dalla quale, chiaramente, risulta: - la conformità, quasi completa, tra la distribuzione interna nell'anno 1959 e la situazione dei luoghi attualmente riscontrata; - la conformità, quasi completa, tra la forometria esterna dell'anno 1959 e la situazione dei luoghi attualmente riscontrata; - che già dal 1959 la porzione di circa mq. 1,60, che sembrerebbe interessare il vano scala comune, risultava compresa nell'U.I. immobiliare identificata con Comune di Vicenza Fg. 46 particella 963 sub. 42". A parere del perito, quanto sopra descritto "chiarisce la situazione e dimostra che la regolarizzazione dal punto di vista edilizio/urbanistico, della U.I. oggetto di procedura, risulta ottenibile. L'esperto, nonostante la situazione descritta, chiarisce che "considerato comunque che difformità risultano dal confronto tra quanto riportato nella documentazione presente nell'Archivio del Comune di Vicenza e lo stato dei luoghi, ritiene che l'U.I. oggetto di procedura, identificata con Comune di Vicenza Fg. 46 particella 963 sub. 42, debba essere considerata dal punto di vista edilizio/urbanistico NON REGOLARE". Per la regolarizzazione, il perito ha stimato un costo di circa euro 4.000,00, detraendo tale importo dal prezzo di stima. (cfr. pagg. 18, 19, 20 e 21 della perizia pubblicata)

Infine, l'esperto ha specificato che, pur essendo l'immobile dotato di regolare abitabilità, per le difformità riscontrate e la situazione impiantistica riscontrata, "ritiene il documento in questione superato, pertanto probabilmente lo stesso dovrà essere, sulla base dell'attuale situazione, nuovamente richiesto ed ottenuto". (cfr. pag. 21 perizia pubblicata)

**Destinazione urbanistica:** L'esperto riporta che l'immobile ricade in "...Zonizzazione (Z.T.O.) A Centro Storico AI". (cfr. pag. 21 perizia pubblicata)

**Beni comuni:** L'esperto stimatore ha evidenziato che "a seguito di informazioni ottenute dall'Amministratore Condominiale, risulta che il bene oggetto di procedura è titolare della quota di 22,30/1000 sul bene identificato con Comune di Vicenza Fg. 46 particella 963 sub. 18, abitazione del custode. Trattasi di U.I. di superficie lorda (calcolata graficamente sulla base della planimetria catastale presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza – Ufficio Provinciale - Territorio – Servizi Catastali) pari a circa mq. 47,00. Di questo bene, di conseguenza, la quota di superficie spettante alla U.I. oggetto di procedura risulta pari a circa (mq. 47,00/1000\*22,30) mq. 1,05, arrotondata a mq. 1,00". (cfr. pag. 9 perizia pubblicata)

Inoltre, il perito ha specificato quanto riportato nell'atto di compravendita a favore di parte esecutata: "all'unità immobiliare suddetta compete una quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi artt. 1117 e seguenti Codice Civile ed in particolare sull'area sottostante il medesimo e sull'abitazione del custode individuata con la particella M.N. 963 sub. 18, nonché su tutte le parti comuni precisate nell'atto di provenienza n. 19.049 di rep. infra citato". (cfr. pag. 12 perizia pubblicata)

**Spese condominiali:** L'esperto ha precisato che il fabbricato di cui fa parte l'appartamento pignorato è costituito in condominio, dotato di Regolamento Condominiale. Inoltre, il perito ha precisato le seguenti informazioni ricevute dall'amministratore: "• i millesimi specifici per ascensore sono 32,77/1000; • i millesimi specifici per pulizia/illuminazione sono 26,74/1000; • i millesimi specifici generali sono 22,30/1000; • i millesimi specifici patrimoniali sono 22,30/1000 (il riferimento è all'U.I. identificata con Comune di Vicenza Fg. 46 particella 963 sub. 18, abitazione del custode); • l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione, comprendenti il consumo di acqua (centralizzata ma con sotto contatori) per € 1.422,54, corrisponde a € 2.372,02; • risultano spese straordinarie già deliberate con assemblea del 17/03/2022 per € 22.788,00 con scadenza 10/02/2023; quota a carico della U.I. oggetto di procedura € 581,58; la quota non risulta pagata; • ci sono spese condominiali insolute, ed in particolare : - riferimento Consuntivo al 30/06/2022 per € 2.012,47; - riferimento Consuntivo al 30/06/2023 per € 2.372,02; • non risultano azioni giudiziarie; • esiste un Regolamento Condominiale (...); • allo stesso NON RISULTA che il Regolamento Condominiale sia stato trascritto". (cfr. pagg. 23 e 24 perizia pubblicata)

Si informa comunque che ai sensi dell'Art. 63 delle Disp. Att. del C.C. l'acquirente è tenuto in via solidale al pagamento dei contributi (spese condominiali) relativi al biennio antecedente l'acquisto che andrà poi conteggiato a ritroso dall'anno in corso alla data del Decreto di Trasferimento.

Si fa presente che tra gli atti di provenienza vi è un atto di donazione e divisione del 22.01.1987 al n. 56.830 Rep., Notaio Giuseppe Boschetti, trascritto in data 10.02.1987 ai nn. 2.005 RG. e 1.722 RP.. (cfr. pag. 16 perizia pubblicata)

**Stato di occupazione:** Occupato da parte esecutata con famiglia. Risultano residenti anche soggetti terzi privi di titolo opponibile alla procedura. (cfr. pag. 21 e 22 perizia pubblicata)

**In ordine alle caratteristiche strutturali ed alle componenti edilizie e costruttive, si precisa che non sono state eseguite delle indagini dettagliate. Le valutazioni espresse si basano sulla presa visione dello stato dei luoghi, anche con riguardo alla tipologia dei materiali utilizzati.**

**Si rimanda comunque espressamente all'esame dell'intera perizia di stima pubblicata, predisposta dall'esperto Geom. Giacomo Mercadante in data 14.09.2024.**

**PREZZO BASE: Euro 46.900,00 (quarantaseimilanovecento/00).**

**OFFERTA MINIMA: Euro 35.175,00 (trentacinquemilacentosettantacinque/00).**

**RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: Euro 500,00 (cinquecento/00).**

Si fa presente che **non** è ammessa la facoltà di pagamento rateale del prezzo ex art. 574 c.p.c., in quanto il prezzo base è inferiore ad Euro 50.000,00.

**Regime del trasferimento:** La presente vendita non è soggetta ad IVA in quanto trattasi di cessione da privati. Sarà soggetta ad imposta di registro, ipotecaria e catastale come per legge; tali oneri fiscali saranno a carico dell'aggiudicatario.

§ § §

**ANTIRICICLAGGIO:** Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, dovrà fornire al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. L'omesso rilascio in tutto o in parte delle predette informazioni comporterà la mancata sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del Giudice e la decadenza dall'aggiudicazione (con restituzione delle somme versate).

**RISOLUZIONE N. 38/E DEL 28.05.2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:** la sottoscrizione di dichiarazioni rese da parte aggiudicataria, in ordine ad eventuali richieste di agevolazioni fiscali, dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale. Per maggiori approfondimenti, si invita a consultare la Risoluzione stessa, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/maggio-2021-risoluzioni>.

**RICHIESTA LIBERAZIONE IMMOBILE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO:** Al fine di consentire al custode di predisporre le attività necessarie alla liberazione dell'immobile e calcolarne i presumibili costi da porre a carico della procedura, l'istanza di liberazione dovrà preferibilmente essere inoltrata dall'aggiudicatario già in sede di offerta di acquisto, oppure in sede di aggiudicazione.

§ § §

Il Giudice dell'Esecuzione ha confermato **Custode Giudiziario lo scrivente professionista**, con provvedimento del 18.11.2024.

Le indicazioni per visitare l'immobile ed i recapiti del Custode si trovano alla pagina 10 del presente avviso.

§ § §

#### **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA GIUDIZIARIA**

**L'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo il giorno**

**13.03.2025 alle ore 10.00**

**innanzi al sottoscritto professionista delegato,  
Avv. Federico Gobbato – dell'associazione A.D.E.I.  
in Contrà San Faustino n. 12, Vicenza.**

OFFERTE

1. Il termine per depositare le offerte di acquisto è fissato alle ore 12.00 del giorno non festivo (e, comunque, con esclusione del sabato) precedente a quello fissato per l'apertura delle buste.

2. Ognuno, tranne il debitore e i soggetti esclusi per legge (art. 377 c.c., art. 1471 c.c.), può fare offerte d'acquisto.

L'offerta può essere fatta solo dall'interessato o da procuratore legale (avvocato), che deve essere munito di procura speciale notarile (rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo applicabile l'art. 83, comma 3, c.p.c.), e dovrà essere inserita all'interno della busta. In caso di impedimento dell'offerente a presenziare alla data fissata per l'apertura delle buste, questi potrà farsi rappresentare solo da un procuratore legale, munito di procura speciale come predetto.

È anche possibile che il procuratore legale possa fare offerte per persona da nominare, inserendo pertanto i propri dati e documenti, ma, in tal caso, nell'ipotesi di aggiudicazione, deve dichiarare al Professionista Delegato, nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando la dichiarazione *ex art. 583 c.p.c.* ed il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diverrà definitiva a nome del procuratore.

3. **Le offerte, in marca da bollo da euro 16,00, dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio dell'Avv. Federico Gobbato in Contrà San Faustino n. 12 - Vicenza (aperto dal lunedì al venerdì: ore 09.30 – 13.00; ore 15.30 -17.30 o previo appuntamento telefonico allo 0444.546145).** Il ricevente dovrà annotare sulla busta solamente il nome del Giudice dell'Esecuzione e il nome del Professionista Delegato, la data dell'udienza fissata per l'apertura delle buste, il nome di chi materialmente presenta l'offerta, data e ora di ricezione della busta.

4. Le offerte dovranno essere compilate e sottoscritte secondo il modello fac-simile in uso (disponibile presso il sito del Tribunale di Vicenza, sezione "Vendite Giudiziarie – Come partecipare" e presso lo studio dell'Avv. Federico Gobbato in Contrà San Faustino n. 12 - Vicenza, tel. 0444.546145, mail [federico.gobbato@libero.it](mailto:federico.gobbato@libero.it)) e contenere le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Tribunale e del numero di procedura;
- l'indicazione del Giudice dell'Esecuzione cui è assegnata la procedura;
- l'indicazione del Professionista Delegato alle operazioni di vendita *ex art. 591 bis c.p.c.*;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (**non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, salvi i casi di legge**), il quale dovrà anche presentarsi all'udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato dovrà rendere autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale e, se in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; *se si vuole escludere l'immobile aggiudicato dalla comunione legale, è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c.* Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, che dovrà essere inserita nella busta. Per i soggetti che intendano partecipare in qualità di titolari di ditta individuale dovrà essere indicata la partita IVA e all'offerta dovrà essere allegata copia di un certificato camerale della ditta stessa aggiornata entro i tre mesi precedenti alla vendita, dichiarando di acquistare nell'esercizio di impresa, arte o professione. Se l'offerente è una società o altro ente, dovrà essere allegata visura CCIAA aggiornata entro i tre mesi precedenti alla vendita, da cui risulti l'attuale esistenza della

persona giuridica, con enunciazione della spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta in udienza, ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri. Gli offerenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio nel Comune sede di questo Tribunale; in mancanza le comunicazioni saranno fatte presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Vicenza;

- l'espressa indicazione di tutti i soggetti a favore dei quali l'immobile deve essere intestato con la precisazione della misura delle quote dei diritti che ciascuno intende acquistare e deve essere sottoscritta esclusivamente da tutti i predetti soggetti (salva l'ipotesi di cui all'art. 579 c.p.c., commi 2 e 3);
- l'identificazione catastale del lotto per il quale l'offerta è proposta, ricavabili dall'avviso di vendita e dalla perizia;
- il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore ad oltre 1/4 rispetto al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo prezzo, nel caso in cui questo venga versato in un'unica soluzione, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, che non potrà superare i 120 giorni. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 120 giorni dall'aggiudicazione. Visti gli Artt. 569-574 c.p.c., i quali ammettono ora anche l'offerta rateale del prezzo, laddove l'offerente intenda avvalersi della facoltà di pagamento rateale, dovrà dichiararlo nell'offerta e sarà ammessa solo se il prezzo base si mantiene superiore ad euro 50.000,00; in ogni caso il termine per il pagamento rateale non potrà essere superiore a 12 mesi e dovrà avere cadenza mensile con rate aventi pari importo. In caso di pagamento rateale l'offerente, qualora l'immobile venga a lui aggiudicato, potrà chiedere comunque l'immediata immissione nel possesso del bene, ma dovrà essere prestata fideiussione bancaria autonoma e a prima richiesta, della durata pari al termine di pagamento dell'ultima rata e per un importo pari almeno al 30% del prezzo di aggiudicazione; il mancato pagamento anche di una sola rata, peraltro, comporterà decadenza dall'aggiudicazione e le rate versate rimarranno acquisite alla procedura a titolo di multa. L'offerta potrà prevedere infine anche il pagamento del prezzo a mezzo accollo dei debiti del debitore, ex artt. 508-585 c.p.c., ovvero attraverso accensione di apposito mutuo;
- SI FA PRESENTE CHE L'OFFERTA RATEALE È AMMISSIBILE SOLO FINO A CHE IL PREZZO BASE SI MANTENGA SUPERIORE AD EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00), E SOLO QUALORA L'OFFERTA PREVEDA LA RATEIZZAZIONE MENSILE.
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima dell'Esperto, di conoscere lo stato di fatto e di diritto dei beni e di aver visionato l'immobile con il Custode.

All'offerta dovrà essere allegata:

- se offerta di persona fisica: una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; se coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati nella domanda anche i corrispondenti dati del coniuge e acclusi ad essa, copia della carta d'identità e l'estratto per sunto dell'atto di matrimonio; se persona separata legalmente, occorre produrre copia del decreto di omologa della separazione;
- se offerta nel caso di minore: una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di entrambi i genitori e copia autentica dell'Autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se offerta di persona giuridica: una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante nonché visura camerale aggiornata entro i tre mesi precedenti alla vendita, da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- il versamento della **cauzione**, versata solo con assegno circolare non trasferibile o vaglia postale circolare (rosa) che assicuri la pronta disponibilità delle somme, intestato a "**PROC. ESEC. N. 244/2019 R.G.E. TRIB. VICENZA**", per un importo pari ad almeno il 10% del prezzo offerto.

5. L'offerta non è valida se non è prestata cauzione o se perviene oltre il termine.

6. **L'offerta è irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni.** Essa, peraltro, non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente.
7. **L'offerta di acquisto non è efficace** se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre 1/4 al prezzo base sopra determinato o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata.
8. Nel caso in cui l'offerente fosse interessato all'acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta per tutti i lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se l'acquirente si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, cesserà di essere obbligato all'acquisto dei lotti successivi.

#### MODALITÀ DELL'AGGIUDICAZIONE – SALDO PREZZO

- 1) **All'udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà al loro esame:**
  - in caso di unica offerta valida, l'immobile sarà immediatamente aggiudicato. La mancata partecipazione dell'unico offerente non preclude l'aggiudicazione;
  - in caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta – alla gara deve procedersi anche se chi ha presentato l'offerta più alta non è presente **e in ogni caso potranno presenziare alla fase dei rilanci solamente gli offerenti che hanno presentato offerta ritenuta valida dal Professionista delegato.** Il rilancio minimo sarà di euro 500,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 50.000,00, di euro 1.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 150.000,00, di euro 2.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 300.000,00, di euro 3.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 500.000,00, di euro 5.000,00 se il prezzo base è superiore ad euro 500.000,00. In tal caso il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto entro 1 minuto dal rilancio precedente. Nel caso in cui le parti non siano disponibili ad effettuare la gara, ex art. 573, co. 3, c.p.c., l'aggiudicazione avverrà a chi abbia effettuato l'offerta più alta o, a parità di offerta, a quella a cui è stata allegata la maggior cauzione o, a parità di cauzioni, a quella che prevede un termine di pagamento più breve o, a parità di termine di pagamento, a quella presentata per prima. Se l'entità dell'offerta risultasse comunque inferiore al prezzo base, il delegato si riserva la facoltà di non far luogo all'aggiudicazione, laddove ritenga che il bene possa essere aggiudicato ad un prezzo superiore con un nuovo esperimento di vendita;
  - nel caso concorrano più offerte, alcune con pagamento immediato dell'intero prezzo, altre con pagamento rateale, ex art. 573 co. III c.p.c., saranno comunque preferite le prime, salvo diverso avviso dei creditori presenti all'udienza;
  - non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un sesto a quello di aggiudicazione;
  - all'offerente che non risulterà aggiudicatario, la cauzione verrà immediatamente restituita, con contestuale sottoscrizione per ritiro da parte del ricevente;
  - nel caso in cui, nei 10 giorni prima del giorno fissato per la vendita, sia presentata offerta per l'assegnazione, la stessa sarà comunque preferita, nel caso in cui il prezzo offerto dagli offerenti sia inferiore al valore dell'immobile così come indicato nell'ordinanza di vendita;
  - quando siano in vendita più lotti e il prezzo di alcuni di essi sia già sufficiente a coprire l'ammontare complessivo dei crediti, il delegato potrà procedere all'aggiudicazione con riserva, rimettendo al G.E. ex art. 591 *ter* c.p.c. l'aggiudicazione definitiva.
- 2) Nella vendita senza incanto, l'aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive.
- 3) Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata per la vendita, può presentare, depositando nel fascicolo telematico della procedura, istanza di assegnazione a norma degli artt. 588 e 589 c.p.c.. In caso di istanza di assegnazione tempestivamente depositata nel termine di cui all'art. 588 c.p.c., si procederà all'assegnazione qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- la vendita non abbia avuto luogo per mancanza di offerte;
- in presenza di unica offerta, la stessa sia stata di importo inferiore al prezzo base;
- in presenza di più offerte, ed in assenza di gara tra gli offerenti, il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima sia stato di importo inferiore al prezzo base;
- in presenza di più offerte e di gara tra gli offerenti, il prezzo offerto dell'esito della gara sia stato comunque inferiore al prezzo base.

In caso di assegnazione il Professionista Delegato provvederà:

- a- a verificare, in caso di assegnazione a favore di terzo, che il creditore abbia depositato la dichiarazione prevista dall'art. 590 *bis* c.p.c. nel termine di cinque giorni dalla pronuncia in asta del provvedimento di assegnazione, ovvero della comunicazione;
- b- ad assegnare al creditore procedente ed ai creditori intervenuti termine di **trenta giorni** per il deposito in Cancelleria di nota di precisazione del credito vantato, con indicazione distinta di capitale, interessi, spese e (nell'ipotesi di credito assistito da privilegio ipotecario) della quota garantita da privilegio e della quota di chirografo;
- c- a determinare -nel termine di **quindici giorni** dal deposito delle note di precisazione del credito, o comunque dalla scadenza del termine assegnato ai creditori- l'ammontare forfetario delle spese per il proprio compenso, per il compenso del custode giudiziario, per le spese conseguenti alla pronuncia del decreto di trasferimento e in generale per le spese della procedura eventualmente dovute, nonché l'ammontare del conguaglio eventualmente dovuto dall'assegnatario.

- 4) L'aggiudicatario dovrà depositare sul c/c della procedura il residuo prezzo (prezzo di aggiudicazione detratto l'importo per cauzione già versato); il termine per il deposito, se non indicato nell'offerta, è di **120 giorni dall'aggiudicazione** (precisando che tale termine **non** è soggetto alla sospensione feriale – 1 agosto/31 agosto); nello stesso termine dovrà essere versato un importo nella misura di circa il 15% del prezzo di aggiudicazione, o nella misura che sarà indicata dal Delegato alla vendita in fase di aggiudicazione, relativo al pagamento delle imposte di registro, catastali e ipotecarie.

È posta a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario il 50% delle competenze del delegato per la fase del trasferimento della proprietà, così come regolato dal D.M. 227/2015, le spese di registrazione, volturazione e trascrizione del decreto di trasferimento (non quelle per le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli, che rimangono a carico della procedura).

**Le eventuali somme versate in eccesso verranno restituite all'aggiudicatario.**

Ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere depositata la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo. Nello stesso termine, in caso di assegnazione, l'assegnatario dovrà versare il conguaglio, sempre maggiorato del 15% per il pagamento degli oneri fiscali;

- 5) L'aggiudicatario potrà versare il saldo prezzo tramite mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 585, comma 3, c.p.c., che prevede il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita. In tal caso l'aggiudicatario dovrà darne esplicita comunicazione al Professionista Delegato e contestualmente al versamento del residuo prezzo, dovrà far pervenire al Professionista copia del contratto di mutuo, affinché gli estremi dello stesso siano indicati nel decreto di trasferimento.
- 6) In caso di mancato versamento del prezzo nel termine anzidetto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà la cauzione. Inoltre, qualora dalla successiva vendita dell'immobile dovesse ricavarsi una somma inferiore a quella offerta dal precedente aggiudicatario decaduto, questi sarà tenuto al pagamento della differenza.
- 7) Dal momento della delega, tutte le ulteriori attività che dovrebbero compiersi presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dovranno compiersi presso il Professionista Delegato, che è "Pubblico Ufficiale depositario di atti pubblici" e, come tale, dovrà anche rilasciare le copie degli atti agli interessati con



applicazione dell'art. 18 DPR 445/2000; ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Professionista o al Custode Giudiziario (come da circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione della Giustizia Civile, prot. N. m\_dg.DAG.06/12/2006.129650.U).

#### CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure.

Qualora gli immobili oggetto della vendita presentino opere abusive realizzate in assenza o difformità di provvedimento amministrativo abilitativo, suscettibili di essere sanate con il rilascio di permesso di costruire in sanatoria, l'aggiudicatario potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 380/2001 e all'art. 40 legge 47/1985.

Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal Custode e dal Professionista Delegato.

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura).

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima che deve essere consultata dall'offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

#### PUBBLICITÀ

ai sensi dell'art. 490 c.p.c.

- pubblicazione dell'annuncio sul Portale delle Vendite Pubbliche;
- pubblicazione nei siti internet [www.tribunale.vicenza.giustizia.it](http://www.tribunale.vicenza.giustizia.it) e [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) gestiti da AstaLegale, almeno 45 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte;
- pubblicazione per estratto su il "NEWSPAPER ASTE TRIBUNALE DI VICENZA";
- per tutte le procedure inoltre verrà effettuata anche la seguente pubblicità integrativa e complementare:
  - spot televisivo "Il Tribunale e le aste";
  - campagna pubblicitaria su mezzi di trasporto pubblico;
  - inserimento, a cura del gestore Astalegale.net, negli ulteriori canali di pubblicità complementare online, c.d. progetto "social media marketing", attraverso pubblicazione dell'estratto dell'avviso sui social networks e potenziamento della ricerca tramite Google.

\* \* \*

**Il Giudice dell'Esecuzione ha nominato Custode Giudiziario, in sostituzione del debitore, A.D.E.I., che a sua volta ha assegnato la presente procedura al sottoscritto Avv. Federico Gobbato, con studio a Vicenza in Contrà San Faustino n. 12, tel. 0444.546145, mail [federico.gobbato@libero.it](mailto:federico.gobbato@libero.it), con l'incarico tra l'altro di:**

- fornire ogni utile informazione (anche telefonica) a eventuali acquirenti sulle caratteristiche e sulla consistenza del bene e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche formando e ad inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita, della/e relazione/i del custode e della perizia di stima;
- organizzare le visite all'immobile da parte degli interessati adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano entrare in contatto tra di loro (visite singole e ad orari differenziati) ed evitando di rivelare ai richiedenti se vi sono (o non vi sono) altre persone interessate e i loro nomi;
- fornire agli interessati l'aggiornamento sullo stato dell'immobile.

***La prenotazione delle visite dell'immobile dovrà avvenire attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, all'indirizzo <https://pvp.giustizia.it/pvp/>.***

La richiesta di visita di bene viene inoltrata dal Portale al Custode che contatterà l'interessato utilizzando i riferimenti inseriti nel modulo di richiesta. Nella richiesta dovranno essere indicati chiaramente nominativo, recapiti telefonici ed indirizzo mail del richiedente. Solo in caso di malfunzionamento del servizio, inviare la richiesta via mail al Custode utilizzando gli indirizzi sopra indicati.

*Le visite dell'immobile, concordate con il Custode, saranno gratuite.*

**Si richiamano la “Circolare Delegati n. 1/2017 – Disposizioni generali” datata 16.01.2017 del Tribunale di Vicenza, nonché le “Disposizioni integrative” del 20.05.2021 - prot. n. 4332/21 con la parziale modifica delle stesse del 01.06.2021 - prot. n. 4635/21, quali parti integranti del presente avviso di vendita**

Vicenza, lì 08.01.2025

*Il Delegato alla vendita*

*Avv. Federico Gobbato*

